

COMUNE DI AIDOMAGGIORE

PROVINCIA DI ORISTANO



REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE n. 17 del **26.07.2012**

Articolo 1 - Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'Amministrazione comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

Articolo 2 - Definizione

1. Sono spese di rappresentanza tutte le spese funzionali all'immagine esterna dell'Ente con riferimento ai propri fini rappresentativi ed istituzionali. Esse sono finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione comunale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

Articolo 3 - Stanziamenti di bilancio ed obbligo di motivazione

1. Tutte le spese di cui al presente regolamento sono effettuate sino al raggiungimento dei limiti degli stanziamenti operati dai bilanci di previsione annuale e pluriennale.
2. Le iniziative che comportano spese di maggiore entità debbono essere oggetto di puntuale programmazione all'interno degli strumenti di cui al precedente comma.
3. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente regolamento necessita di adeguata, specifica e puntuale motivazione, con riferimento agli scopi perseguiti.

Articolo 4 - Soggetti autorizzati

1. Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata promozione della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere ed apprezzare la propria attività istituzionale, il Comune assume a carico del bilancio gli oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità, in particolare in occasione di:
 - a) Visite di personalità o delegazioni italiane o straniere;
 - b) Inaugurazioni di opere pubbliche;
 - c) Cerimonie e ricorrenze pubbliche;
2. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente, per il tramite del responsabile di area competente, previa verifica della disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa, i seguenti soggetti:
 - Sindaco;
 - Vicesindaco;
 - Assessori unicamente nell'ambito delle rispettive competenze o delegati a rappresentare il Sindaco;
 - I consiglieri comunali hanno diritto, nei limiti delle proprie funzioni ed in quanto specificatamente delegati dal sindaco, all'effettuazione di trasferte ed alla partecipazione di individuate iniziative (cerimonie, incontri, commemorazioni, etc.)

Articolo 5 - Tipologie di spesa

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente articolo 2, sono considerate spese di rappresentanza quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse dell'Amministrazione:
 - a) ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e soggetti a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori, comprese le spese di viaggio ed escluse quelle di carattere meramente personale;
 - b) offerta di generi di conforto a ospiti ricevuti dal Sindaco che siano investiti di cariche pubbliche o soggetti a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva;
 - c) colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificati con motivazioni di interesse pubblico con ospiti che rivestono le qualifiche dei punti precedenti. Ad essi sono equiparati gli autisti di rappresentanza;
 - d) offerte di doni ed omaggi a favore dei soggetti individuati nei punti precedenti o in occasione di visite effettuate dal Sindaco;
 - e) conferenze stampa indette, sempre per fini istituzionali, dal Sindaco;
 - f) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto locali ed addobbi, attrezzature e impianti vari, servizi fotografici e di stampa, rinfreschi, ecc., in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'Ente, alle quali partecipino personalità o autorità estranee all'ente, sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;
 - g) atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi, ecc.) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente o di componenti degli Organi comunali o di dipendenti dell'Ente;
 - h) onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze;
 - i) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, ecc.), quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente;
 - j) organizzazione di convegni, tavole rotonde o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per colazioni, rinfreschi, ospitalità per gli ospiti partecipanti (relatori o conduttori), rappresentanti della stampa, della Radio e TV, escluse le spese di carattere personale;
 - k) targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo solo per gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionali e che si svolgono sul territorio comunale;
 - l) manifestazioni di saluti o di auguri, anche accompagnati da piccoli doni, in occasione di eventi particolari quali trasferimenti, promozioni, collocamenti a riposo ecc., anche di soggetti estranei all'Amministrazione comunale, ma che rappresentino nel comune altre pubbliche amministrazioni;

Articolo 6 - Esclusioni

1. **Non possono essere poste a carico del bilancio comunale** le spese consistenti in atti di mera liberalità, oppure destinate a beneficio personale degli Amministratori e dei dipendenti

del Comune, oppure relative a compiti eccedenti il ruolo assegnato al Comune dal vigente ordinamento;

2. In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:
 - a) oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
 - b) omaggi, mere liberalità o benefici aggiuntivi ad Amministratori e dipendenti dell'Ente;
 - c) colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuati da Amministratori e dipendenti dell'Ente in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto (riunioni, commissioni, ecc.).

Articolo 7 - Gestione amministrativa e contabile

1. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato nel PEG. al dirigente ivi individuato;
2. Le spese di rappresentanza sono liquidate dalla posizione organizzativa competente e pagate dall'ufficio Ragioneria. La determinazione di liquidazione e pagamento deve contenere la dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, con allegata la relativa documentazione;
3. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal Regolamento per la disciplina dei contratti, dei lavori in economia, dell'approvvigionamento di beni e servizi;
4. L'Ufficio Ragioneria fornisce alla Giunta e al Consiglio un rendiconto consuntivo annuale delle spese di rappresentanza pagate, in concomitanza con la presentazione dello schema di rendiconto della gestione;
5. Particolari iniziative di rilevante entità comportanti spese di rappresentanza non rientranti nell'importo di cui ai precedenti commi 1 e 2, potranno essere oggetto di specifiche deliberazioni di impegno e di liquidazione.

Articolo 8 - Accesso agli atti

1. Tutti i documenti amministrativi relativi all'effettuazione delle spese disciplinate dal presente regolamento sono pubblici, e qualunque cittadino può accedere agli stessi attraverso la visione e l'estrazione di copia degli atti, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza dei dati personali relativi a terzi.
2. I consiglieri comunali hanno diritto ad accedere a tutti i documenti e le informazioni relative alle spese disciplinate dal presente regolamento, senza alcun limite salvo il dovere di mantenere il segreto nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 43 comma 2 del Decreto Lgs. 267/2000.

Articolo 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la deliberazione che lo approva.